

QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

51
(2022)

EMANUELE STOLFI

DE ELEGANTIA PHILOSOPHI IURIS

(A proposito di Francesco M. De Sanctis, *Ordinare la vita*,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2020)

1. Una questione (non solo) di stile. — 2. Il ‘vero’ e il ‘certo’, o delle basi per un comune impegno di filosofia e storiografia del diritto.

1. *Una questione (non solo) di stile.*

Non ho scomodato per niente Lorenzo Valla, ai cui *libri Elegantiarum* ⁽¹⁾ occhieggia evidentemente il mio titolo. Partire da un richiamo all’‘eleganza’ è ben più che un encomio di maniera o un’estrinseca notazione di ‘stile’, quando si è chiamati a discutere ⁽²⁾ dell’ultimo, densissimo volume di Francesco M. De Sanctis. Un libro da rileggere più che da leggere, e non solo per la banale ragione che si tratta di una raccolta di saggi già editi e ampiamente noti anche al di fuori della cerchia dei filosofi del diritto. A legarli è ben più del ‘filo rosso’ che si è soliti invocare in questi casi; ma semmai una fitta matassa, che dispensa spunti di riflessione a ogni pagina: purché il lettore vi sostenga con la dovuta attenzione, si interroghi sugli ipotesti, colga la levità di certe allusioni — ricche di pensiero oltre che di erudizione — racchiuse in un

⁽¹⁾ Ove non mancano importanti considerazioni sul modo di ragionare ed esprimersi del giurista (romano, in particolare), alcune delle quali destinate a riaffiorare in impostazioni celebri — come quella savignyana circa la « fungibilità » degli antichi *prudentes*. Cfr., a questo riguardo, D. MANTOVANI, *L’elogio dei giuristi romani nel proemio al III libro delle Elegantiae di Lorenzo Valla “Per quotidianam lectionem digestorum semper incolumis et in honore fuit lingua Romana”*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, vol. V, Milano, Giuffrè, 2007, part. pp. 171-172 e nt. 60, 198 e ss.

⁽²⁾ Come è occorso all’estensore di questa nota, in un incontro programmato per ottobre 2021 e poi svoltosi nel gennaio successivo, presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli. A Geminello Preterossi, correlatore in quel seminario oltre che suo promotore, va da parte mia un pensiero di vivissima gratitudine. Anche l’intensificarsi del nostro confronto, intellettuale e umano, è per me fonte costante di stimoli, suggestioni e arricchimenti.

inciso o anche solo affioranti da una scelta terminologica, e su cui altri vivrebbero di rendita, costruendovi attorno un articolo intero.

Basti l'esempio di poche righe, che traggo dalla quinta scena («sovranità») del saggio col quale si apre il volume ⁽³⁾. Qui, nel delineare per la prima volta la cesura della modernità — tema che tornerà in più occasioni, da varie angolature, nel corso del libro —, l'esperienza medievale viene presentata come «una pratica sociale che trova la sua radice giuridica nella consuetudine e nell'autonomia del 'diritto dei privati' più che nell'esercizio di *gubernaculum* e *iurisdictio*», mentre per il mondo moderno è richiamata l'esigenza, ad esso propria e peculiare, «di affidare la creazione e la posizione del diritto alla potenza terrena del 'soggetto politico'». Il che sarebbe stato perseguito in virtù della razionalità del patto che istituisce la società «sotto il potere sovrano artefice del diritto», ma anche tramite una comune tensione verso quel «'benessere' che rende civile la società (in cui ciascuno può ricercare privatamente il proprio bene anche servendosi di quella parte del diritto statale che si chiama diritto privato)».

Vi spicca nettamente, riguardo al primo segmento storico, la polarità di *gubernaculum* e *iurisdictio*: l'uno legato «alla contingenza e all'innovazione dell'esercizio del potere politico», l'altra alla continuità della «tradizione giuridica, in cui valgono le leggi fondamentali della comunità che permettono di 'dire il diritto' anche contro il potere di governo» ⁽⁴⁾. Una polarità cui è attribuita, qui e in altre pagine del libro, una funzione pressoché paradigmatica ⁽⁵⁾. Ma è difficile pensare,

⁽³⁾ Cfr. F.M. DE SANCTIS, *Origini del diritto* (2012), ora in ID., *Ordinare la vita*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 31 e ss., part. 32-33.

⁽⁴⁾ Così F.M. DE SANCTIS, *Nicola Matteucci filosofo del diritto: 'pensiero' giuridico versus 'teoria generale'* (2014), ora in ID., *Ordinare la vita*, cit., p. 357. Un'efficace restituzione del contenuto di *gubernaculum* e *iurisdictio* all'interno della *Respublica Christiana* — laddove il primo «denota la detenzione del potere, sempre *pro tempore*, di guida e di governo della comunità»; «la seconda [...] il potere di dire il diritto, di enunciarlo temporalizzandolo» — è anche in ID., *Sul fragile confine tra giustizia e politica* (2016), ora in ID., *Ordinare la vita*, cit., p. 221.

⁽⁵⁾ In particolare, riguardo alla loro posteriore riunificazione nella 'persona' del sovrano legislatore, nel contesto della moderna statualità (a partire da Machiavelli), o a proposito della concezione che Matteucci nutriva della Corte Costituzionale: cfr., rispettivamente F.M. DE SANCTIS, *L' 'invenzione' della giustizia tra ius e lex. Legislatori, giudici e giuristi: Hobbes, Montesquieu e Tocqueville* (2012), ora in ID., *Ordinare la vita*, cit., p. 183 e ID., *Nicola Matteucci*, cit., part. pp. 391-392. In merito alla seconda figura di quella polarità — quale «sintesi di poteri che non si ha timore di vedere condensata in un solo soggetto» (così P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 131) — rimane imprescindibile (e non priva d'influenza sul lavoro di De Sanctis: cfr. soprattutto *Sul fragile confine*, cit., p. 221 nt. 5) l'interpretazione di P. COSTA,

anche in merito alle battute successive, che il lessico adottato non miri a evocare precisi scenari teorici. Viene in mente, infatti, l'« analisi stratigrafica »⁽⁶⁾ che proprio sul « diritto dei privati » (da tenere ben distinto, ovviamente, dal « diritto privato »)⁽⁷⁾ ha condotto Cesarini Sforza⁽⁸⁾, che risulta qui sostanzialmente 'giocato' contro uno dei motivi salienti che connotano (anche) la prospettiva ordinamentale di un Santi Romano, col diritto privato quale « una semplice specificazione » di quello pubblico⁽⁹⁾ — e ciò, chiaramente, al di là delle non poche convergenze riscontrabili fra le rispettive impostazioni⁽¹⁰⁾.

Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433) (1969), rist. Milano, Giuffrè, 2002, part. p. 95 e ss. Un libro — è appena il caso di ricordarlo — teso a ricostruire la rappresentazione che della propria esperienza offrivano i *doctores iuris* accantonando deliberatamente la nozione di 'Stato' (fuorviante se riferita a quel tempo), per far emergere piuttosto, dai testi medievali, un'ermeneutica del 'potere', in senso essenzialmente weberiano. Ed è nella *Post-fazione* di quest'opera, firmata dallo stesso Costa, che troviamo ribadita una convinzione di metodo che mi sembra — oltre che assolutamente condivisibile — assai utile anche per leggere *Ordinare la vita*: « non è possibile fare storia dei concetti senza prendere sul serio il linguaggio » (p. LXXXVI). Anche per la storiografia giuridica vale, in altre parole, il rilievo di Le Goff: « il vocabolario nasconde scommesse importanti » (così in J. LE GOFF, J.-P. VERNANT, *Dialogo sulla storia. Conversazioni con Emmanuel Laurentin*, trad. it. Roma-Bari, Laterza, 2017², p. 21). Più specificamente, circa la distinzione (e la dialettica) fra *gubernaculum* e *iurisdictio* quale cifra essenziale del 'costituzionalismo' medievale — come, nel XIII secolo, era ben colto da Henry Bracton — cfr., tra i molti, C.H. MCLWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno* (1947), trad. it. Bologna, il Mulino, 1990, part. p. 98 e ss. (nonché l'*Introduzione* di N. MATTEUCCI, p. 14 e ss.: dello stesso autore si veda poi almeno *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Torino, Utet, 1988, p. 16 e ss.) e P.P. PORTINARO, *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, Bologna, il Mulino, 2007, p. 253 e ss. ove altra bibl.

(6) Secondo la felice espressione di P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 170.

(7) Sul punto, da ultimo, A.M. BENEDETTI, *Prassi e contratto: le autotutele in Ascarelli*, in *Su Ascarelli*, a cura di S. Pagliantini e C. Pasquariello, Torino, Giappichelli, 2021, p. 276.

(8) Mi riferisco a W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati* (1929), rist. Milano, Giuffrè, 1963. Vi leggiamo, in particolare (e ovviamente con riguardo alla contemporaneità, non all'esperienza medievale), che « lo Stato [...] non crea la giuridicità, ma stabilisce a quali applicazioni di essa è disposto a prestare la sua forza per realizzarla » (p. 16), per cui esisterebbero più « strati della realtà giuridica », costituiti da disposizioni statuali, norme consuetudinarie e rapporti giuridici creati dai privati (p. 21 e ss.: da qui appunto l'immagine grossiana di un « giurista-geologo »).

(9) Così Santi ROMANO, *L'ordinamento giuridico* (1918), rist. Firenze, Sansoni, 1962², pp. 8-9. L'idea del diritto costituzionale quale « tronco principale dal quale si

Né dobbiamo credere che questo sia solo un caso estremo, o isolato. In realtà a sorreggere l'intero testo è un ordito assiduo e capillare di concatenazioni e rimandi — ora espliciti e circostanziati, ora più velati, offerti a livelli diversi di decifrazione: sotto traccia ma non per questo di minore rilievo. Emerge già qui un aspetto di fondo della scrittura di De Sanctis, come pure della sua cifra di intellettuale (e di persona, mi permetterei di aggiungere) ⁽¹¹⁾: l'eleganza, appunto. Che non è solo tratto esteriore, atteggiamento formale o maniera forbita d'esprimersi; ma *habitus* mentale, tratto sostanziale del ragionamento e costitutivo di tutto un approccio teorico, un modo d'essere della complessità del pensiero — ché tale appare, indubbiamente, quello di

dipartono i singoli rami di tutte le altre discipline giuridiche» ricorreva già nella sua prolusione modenese del 1903: vi si è soffermato M. FIORAVANTI, *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca*, in «Quaderni fiorentini», 10 (1981), p. 194.

⁽¹⁰⁾ Spiccate sintonie con le posizioni di Santi Romano emergono in W. CESARINI SFORZA, *Ordinamenti giuridici (Pluralità degli)*, in NNDI, vol. XII, Torino, Utet, 1965, p. 1 e ss. A sua volta, la formula «diritto dei privati» viene richiamata con toni adesivi da Santi ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1947, pp. 24-25, e ripresa anche da Salv. ROMANO, *Ordinamenti giuridici privati* (1955), ora in Id., *Scritti minori*, Milano, Giuffrè, 1980, vol. I, p. 463 e ss.; Id., *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1961, p. 28; Id., «*Agere*». *Contributo allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato* (1962), ora in Id., *Scritti minori*, cit., vol. II, p. 973 (lo stesso autore accosta le impostazioni di Cesarini Sforza e di suo padre nella *Presentazione* a CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, cit., p. V e ss.). In particolare, circa la configurazione della 'extrastatalità' del diritto privato in Cesarini Sforza e Santi Romano (anche rispetto a Vassalli), cfr. G.B. FERRI, *Filippo Vassalli e il diritto civile come opera d'arte*, Padova, Cedam, 2002, part. p. 99. Insiste invece soprattutto sugli elementi differenzianti le rispettive posizioni M. LA TORRE, *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2008³, pp. 122-123. Ulteriori indicazioni in E. STOLFI, *Il principio di equità*, in Salvatore Romano, a cura di G. Furguele, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, pp. 525-526.

⁽¹¹⁾ Un piccolo ricordo personale. Ho conosciuto Francesco una quindicina d'anni fa. Lo raggiunsi all'Università Suor Orsola Benincasa, di cui egli era allora Rettore, dopo aver superato un 'cunicolo' (così lo aveva denominato il portiere, nel darmi informazioni: pensavo fosse un'immagine metaforica, ma non lo era affatto). Mi accolse in modo del tutto informale: seduto in una sorta di salottino, anziché dietro la scrivania di Rettore — nell'evidente tentativo di attenuare la distanza col giovane professorino che ero, neppure trentacinquenne. Parlammo con calma, come vecchi amici. Parlammo di Foucault e della Napoli di un tempo, di Don Benedetto e di briganti lucani. Presto ci avvolse il profumo del caffè e dei nostri sigari. Alle sue spalle una finestra dava sulla bellezza luminosa e straziante del golfo. Ogni volta che leggo le sue pagine risento quegli odori e rivedo quella luce.

Ordinare la vita: reso più accattivante dalla qualità della prosa, ma senza mai indulgere a semplificazioni o formule a effetto.

Nel segno dell'*elegantia* è, accanto a una resa espositiva in cui originalità e rigore trovano un felicissimo (e invidiabile) equilibrio, la stessa costante tensione a problematizzare, destrutturare letture tralattizie e troppo schematiche, respingere ogni tentazione di adagiarsi su univoci nessi causali e lineari sequenze evolutive ⁽¹²⁾. Che è anche sforzo — e capacità, assai rara — di smarcarsi dagli stereotipi, o smascherarli tramite la puntuale ricostruzione del contesto da cui sono state prelevate enunciazioni poi divenute famose. È quanto ad esempio accade, nel nostro libro ⁽¹³⁾, per l'*auctoritas non veritas facit legem* di Hobbes ⁽¹⁴⁾, affrancandosi anche da certa sovrainterpretazione schmittiana ⁽¹⁵⁾;

⁽¹²⁾ Giacché la storia stessa, se « genealogicamente diretta, non ha per fine di ritrovare le radici della nostra identità, ma d'accanirsi al contrario a dissiparla; non si mette a cercare il luogo unico da dove veniamo », ma al contrario « si occupa di far apparire tutte le discontinuità che ci attraversano »: M. FOUCAULT, *Microfisica del potere*, trad. it. Torino, Einaudi, 1977, p. 51. Ho cercato più volte di illustrare in che senso questa lezione 'genealogica' riesca feconda per lo storico del diritto (anche) antico: cfr. soprattutto E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, il Mulino, 2010, p. 14 e ss. ove bibl. (con gli ulteriori, acuti rilievi di Pietro COSTA, nella sua *Lettura*, in « Quaderni fiorentini », 41 (2012), p. 800 e ss.), ma anche ID., *Per una genealogia della soggettività giuridica: tra pensiero romano ed elaborazioni moderne*, in *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, a cura di P. Bonin, N. Hakim, F. Nasti, A. Schiavone, Torino, Giappichelli, 2019, p. 59 e ss., entrambi con bibl. Non esiterei ad applicare anche alla storiografia giuridica il rilievo di R. ESPOSITO, *Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana*, Torino, Einaudi, 2010, p. 75, secondo cui quello genealogico è pur sempre « il sapere dell'origine. Ma di un'origine strutturalmente inafferrabile ».

⁽¹³⁾ Così come in vari altri lavori di De Sanctis. Basti ricordare la raffinata e puntuale problematizzazione a cui, in merito a Tocqueville, viene sottoposto il *tópos* della « contrapposizione, di matrice schiettamente liberale, tra uguaglianza e libertà » in F.M. DE SANCTIS, *Tempo di democrazia. Alexis de Tocqueville*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2005, part. p. 153 e ss.

⁽¹⁴⁾ Nella pagina del *Leviatano* esaminata da DE SANCTIS, *L'«invenzione» della giustizia*, cit., p. 191, il discorso verteva sulle sentenze del giudice, che « debbono essere conformi alla ragione del sovrano [...] coincidente con l'equità ». È appunto in tale occasione — rileva opportunamente il nostro autore — che emerge « il famoso problema dell'alternativa tra autorità e verità ». Ma quest'ultima, egli prosegue, è qui « una verità molto specifica, ossia quella depositata negli scritti dei 'dottori' », a cui Hobbes « con sano realismo (anche giuridico) rifiuta [...] ogni effettività nella capacità di produrre pace ordine e benessere, ossia di vincolare le azioni degli uomini in vista di una convivenza civile ».

⁽¹⁵⁾ In cui quell'espressione (intesa nel senso che « la verità non si compie da sola, ma ha bisogno di comandi coercibili ») era assunta in termini senz'altro generali, tramite una decontestualizzazione che quasi la elevava a 'slogan' di un'intera tradizione

oppure riguardo al giudice « bouche de la loi » di Montesquieu, col peculiare e circoscritto significato del potere « pressoché nullo » da lui riconosciuto al giudice stesso ⁽¹⁶⁾. Un approccio, insomma, costantemente dedito a curare il dettaglio (sin dal piano filologico), a interrogare le fonti e affinarne le chiavi interpretative senza farsi condizionare dalle innumerevoli letture, non di rado impoverenti o distorsive, a cui esse sono state sottoposte. Tornerò fra breve su quest'aspetto, assolutamente decisivo, e su altri degli esempi più vistosi che il libro ne offre.

Come nell'uso che ne facevano i giuristi romani per elogiare dottrine di loro predecessori ⁽¹⁷⁾, l'eleganza è dunque in *De Sanctis*

di pensiero, oltre che porla quale 'asse' centrale di quel « sistema-a-cristallo » in cui tutta la dottrina hobbesiana veniva condensata da C. SCHMITT, *Le categorie del 'politico'. Saggi di teoria politica*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, trad. it. Bologna, il Mulino, 1972, p. 151 nt. 53. Mi rendo conto di esserne stato, a mia volta, fin troppo condizionato allorché ho posto (anche) quelle parole di Hobbes in epigrafe a E. STOLFI, *Quando la Legge non è solo legge*, Napoli, Jovene, 2011, p. IX.

⁽¹⁶⁾ Ciò, nell'*Esprit des Lois*, è enunciato solo in riferimento a quelle « repubbliche » — di limitate dimensioni territoriali e soprattutto se rette da una democrazia (ovviamente intesa in senso ben diverso da come verrà concepita dal tardo Settecento in poi) — in cui « la legge si può configurare come la volontà generale della società » e gli individui sono al contempo « autori e destinatari delle leggi », le cui parole dovranno essere appunto « ripetute come diritto in ogni decisione particolare dai giudici ». Così DE SANCTIS, *L'invenzione' della giustizia*, cit., pp. 205-206, che nelle pagine precedenti non manca di ricordare come in altre situazioni fosse ben diverso, ad avviso di Montesquieu, il potere del giudice. Esso, infatti, era considerato « smisurato » laddove « la legislazione è inesistente perché si identifica con l'arbitrio del despota »; configurato invece quale una « funzione di 'arbitro' », e mediatore, nelle « monarchie temperate » che vantino antiche origini e governino nel rispetto di un « fitto tessuto normativo di matrice policentrica », radicato nelle consuetudini e nella tradizione. Contro certi luoghi comuni, che riducono e distorcono il pensiero di Montesquieu sul tema, si era già espresso Matteucci, come ricorda DE SANCTIS, *Nicola Matteucci*, cit., p. 368.

⁽¹⁷⁾ È stato osservato come soprattutto Ulpiano — il più incline, fra gli antichi *prudentes*, a riferire dottrine giurisprudenziali — non indichi quasi mai, col ricorso a quella terminologia, « l'eleganza stilistica o la purezza del linguaggio dei diversi giuristi che richiama, ma solitamente la soluzione suggerita in contrapposizione con altra, la maggior adeguatezza del nuovo pensiero, talvolta la posizione stessa di una *quaestio* ». Così F. BONA, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 129. Ad avviso di A. CARCATERRA, *Concezioni epistemiche dei giuristi romani*, in « *Studia et documenta historiae et iuris* », 54 (1988), p. 60 e ss., in genere *eleganter* indicherebbe un elogio della capacità o finezza 'inventiva' di un giurista. Ulteriori indicazioni, anche bibliografiche, in M. MIGLIETTA, « *Servius respondit* ». *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana — Prolegomena I*, Trento, Università degli Studi di Trento, 2010, p. 150 e ss. ed E. STOLFI, *'Argumentum auctoritatis', citazioni e forme di approvazione nella scrittura*

capacità di scegliere — giusta appunto l'etimologia latina, da *eligere* (18) —, selezionando le formule più efficaci (e non solo suggestive) in cui condensare la complessità di una questione, ma già prima individuando i termini più appropriati in cui essa deve essere posta. Il taglio del discorso — a partire dalla terminologia mai banale che vi è impiegata, di una lingua letteralmente abitata dal pensiero — è specchio fedele di un personalissimo modo di impostare il lavoro di filosofo, giurista e storico (qualifiche che, per il nostro studioso, trovo assolutamente impossibile disgiungere) (19). Un lavoro insofferente di isolamenti disciplinari e steccati cronologici, in controtendenza evidente benché mai enfatizzata — giacché De Sanctis rifugge dal clamore così spesso vacuo dei manifesti programmatici —, rispetto a ogni « barbarie dello specialismo » (20). La cui tirannia, viene da osservare, è invece da tempo

dei giuristi romani, in *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor A. Guzmán Brito*, vol. IV, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2018, part. pp. 353-354.

(18) Su tale aspetto, non sempre adeguatamente considerato (lo sfiorava F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. Firenze, Sansoni, 1968, p. 106 nt. 6), cfr. MIGLIETTA, « *Servius respondit* », cit., p. 150.

(19) Nel modo in cui, nel nono saggio del libro (*Ordinare la vita*, cit., p. 349 e ss.), viene delineata la fisionomia scientifica di Nicola Matteucci cogliamo elementi riferibili allo stesso estensore di quelle pagine. Anche di De Sanctis potremmo ben dire quel che egli scrive del *conlega senior*: « grande intellettuale [...] non [...] facilmente riducibile a formule che possano etichettare in maniera esaustiva [...] il valore dei suoi studi » (pp. 349-359), « spugna insaturabile nell'assorbire e assimilare il pensiero dei classici e dei contemporanei » (p. 353), autore in cui « la filosofia pratica » si radica profondamente nella « filosofia del diritto a sua volta intesa come *iuris prudentia* » (p. 355). Nel senso di una loro tendenziale sintonia di metodo mi sembrano da leggere anche certi snodi del pensiero di Matteucci richiamati da De Sanctis: come laddove il secondo, nel trattare della particolare declinazione che nel primo conosceva la 'Begriffsgeschichte', ne ricorda il rilievo secondo cui « le scienze sociali troppo spesso usano parole dimenticando che hanno una storia e che in questa storia esse hanno il loro spessore » (p. 369 nt. 32: proprio quanto il Nostro mai 'dimentica', come verificheremo; circa « la storia delle idee » da lui praticata cfr. quanto scrive S. CHIGNOLA nella sua *Lettura di F.M. DE SANCTIS, "Luoghi" e "tempi" del pensiero giuridico*, in « Quaderni fiorentini », 40 (2011), part. p. 975), oppure allorché ne richiama la critica alla divaricazione, imputata a Bobbio, « della descrizione formale affidata alla scienza giuridica dall'indicazione valoriale affidata alla filosofia del diritto » (p. 374). Non trascurerei poi quanto De Sanctis scrive (p. 386) a proposito del « grimaldello con cui Matteucci vuole scardinare sia il positivismo statalistico sia l'avalutatività della scienza giuridica »: identificato nel « costituzionalismo come filosofia del diritto capace di pensare insieme, *giuridicamente*, diritto e politica, senza fingere un diritto impolitico o una politica anomica ».

(20) L'espressione, risalente a Ortega y Gasset, è stata più volte richiamata — per indicare proprio quanto egli aborrisce — da Emilio BETTI: cfr. in particolare *La crisi*

pressoché incontrastata, e per certi versi oggi crescente: stigmatizzata solo a parole (in vuoti proclami, appunto), quando non assecondata e favorita da miopie accademiche e pigrizie culturali.

Ordinare la vita reca i frutti di una ricerca che dà e chiede respiro, spazia in continuazione fra saperi diversi, convoca e ibrida pagine e trame solo in apparenza lontane dal proprio campo di speculazione: dalla psicoanalisi alla letteratura — folgoranti le citazioni da Calvino e Tolstoj, nel saggio sulla città ⁽²¹⁾ —, dalla geografia alla storia dell'arte e alla cinematografia. L'assenza di un conclusivo 'Indice dei nomi' è forse anch'essa da imputare a una scelta di stile, che interdice qualsiasi sfoggio di erudizione, ma non impedisce certo di riconoscere la molteplicità degli « Auttori » di De Sanctis ⁽²²⁾: al di là di quelli (in genere e per lui soprattutto) classici, e fra i quali non mancherei di ricordare —

odierna della scienza romanistica in Germania, in « Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni », 37 (1939), pp. 127-128 (ove gli stessi « specialisti » erano bollati come « frammenti d'uomini »); *Istituzioni di diritto romano*, vol. I, Padova, Cedam, 1942², p. XIII; *Postilla* (1953) a *Notazioni autobiografiche*, rist. a cura di E. Mura, Padova, Cedam, 2014, pp. 51-52. Circa l'impatto (anche negativo) che il proliferare degli specialismi disciplinari, già all'interno del diritto, ha determinato sulla storiografia giuridica (non solo) italiana degli ultimi decenni, contribuendo all'eclissi delle 'grandi narrazioni', posso rinviare a E. STOLFI, *Zwischen Gesamtdarstellungen und „Microhistoire“*. *Einige Bemerkungen über die heutige italienische Rechtsgeschichtsschreibung*, in « Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte », 42 (2020), 3-4, p. 245 e ss.

⁽²¹⁾ Si veda F.M. DE SANCTIS, *Città, spazio, storia* (2016), ora in Id., *Ordinare la vita*, cit., pp. 396 nt. 2 e 399 nt. 11 (ove è richiamata l'immagine, di Calvino, circa la città che « non dice il suo passato, lo contiene come le linee d'una mano », inscritto nei mille dettagli dei suoi elementi materiali; e poi certe affinità, sempre colte da Calvino, tra città e sogni) e p. 422 nt. 41 (ove le parole di un personaggio di *Anna Karèlina* fanno ben emergere, per opposizione, ciò che tempo e denaro rappresentano agli occhi « del nuovo cittadino, del 'borghese' che abita la città »).

⁽²²⁾ L'uso del termine vichiano non è affatto casuale, come presto si vedrà (lo impiega del resto, a p. 354, lo stesso De Sanctis a proposito di Matteucci: e di nuovo, come si notava alla nt. 19, quel che è detto per quest'ultimo può in larga misura valere anche per il Nostro). Notissimo il passaggio dell'*Autobiografia* in cui il pensatore napoletano indicò come propri « Auttori » Platone, Tacito, Bacone, ma anche Grozio — inclusione, quest'ultima, che ha fatto molto discutere, imponendo di impostare in termini peculiari (post-crociani, sostanzialmente) il tema dell'anti-giusnaturalismo vichiano. Difficile, infatti, considerare quella groziana un'influenza solo di ordine oppositivo, quale « autore in senso dialettico ». Da tempo, piuttosto, si è percepita l'esigenza di distinguere la forma di giusnaturalismo respinta da Vico da quella che finisce invece con l'essere assorbita, pur se in certo senso stravolta, entro il nuovo impianto del suo « diritto universale delle genti ». Sempre importante, in proposito, G. FASSÒ, *Vico e Grozio*, Napoli, Guida, 1971, part. pp. 37 e ss., 60 e ss.

accanto ai vari Althusius, Hobbes, Tocqueville, Hegel, Marx, von Steiner o Kelsen — anche molte figure antiche (da Platone, Aristotele e Cicerone sino a Eschilo e Sofocle: anche su questo tornerò fra breve).

Ma l'eleganza del nostro autore è anche partecipe del suo essere felicemente 'inattuale', proprio nel senso dell'*unzeitgemäß* di Nietzsche (23). Un dato che percorre e sorregge tutta la lettura che nel libro è offerta circa gli snodi cruciali della contemporaneità giuridica, ed emerge nitidamente, ad esempio, ove è espressa la convinzione che proprio con lo « svincolarci dalla potenza persuasiva della mentalità moderna, ci accorgiamo che l'uomo occidentale ha pensato anche in maniera diversa i principî della convivenza ordinata » (24). Parole in cui è brillantemente condensato il senso stesso del volgersi alle esperienze del passato, la funzione critica e formativa che assolve il loro studio, per quanto hanno di 'altro' da noi (25) accanto alle (se non prima delle) eredità che ne sono derivate, o abbiamo ritenuto di poterne trarre (26) — salvo forse precisare che quella « potenza » di cui parla De Sanctis riesce, non di rado, ancor più costringente che « persuasiva ».

Fuori dal (suo e nostro) tempo — almeno per quanto attiene agli

(23) Che percorre larga parte della sua produzione: soprattutto nella *Prefazione alle Considerazioni inattuali sull'utilità e il danno della storia per la vita*, nell'aforisma 377 de *La gaia scienza* e nelle *Considerazioni inattuali di Ecce homo*. Ho cercato altrove di illustrarne la fecondità anche per lo storico del diritto (e tanto più delle esperienze giuridiche antiche, se non attardato nelle illusorie scorciatoie di un' 'Aktualisierung' più o meno rivisitata): cfr. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., p. 75 e ss. ove bibl.; ID., *Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, a cura di M. Brutti e A. Somma, Frankfurt am Main, Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, 2018, p. 557 e ss.; ID., *La cultura giuridica dell'antica Grecia. Legge, politica, giustizia*, Roma, Carocci, 2020, p. 237 e ss.

(24) Così F.M. DE SANCTIS, *Diritto, libertà, sicurezza. Fra inizio e compimento della Modernità* (2015), ora in ID., *Ordinare la vita*, cit., p. 243.

(25) Ho ricordato più volte, in proposito, come anche lo storico del diritto (antico e non solo) dovrebbe educare — in sé prima che nei suoi discenti — quell'attenzione per le « mille contrarie maniere di vita » di cui già parlava Michel de Montaigne. Cfr. almeno STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., p. 78, sulla scorta della rivisitazione che di quell'idea proponeva, in ambito antropologico, M. BETTINI, *Le orecchie di Hermes. Studi di antropologia e letterature classiche*, Torino, Einaudi, 2000, p. 242 e ss.

(26) In virtù di quel complesso di operazioni — più o meno consapevoli e arbitrarie, intessute di memoria e di oblio — in cui sempre si sostanzia la costruzione di un'identità (anche giuridica) e di una tradizione: che non sono mai esito scontato e 'necessario' di dati oggettivi, ma frutto di scelte, 'invenzioni' e 'conquiste'. Presuppongo quanto osservavo in STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., p. 51 e ss. e ID., *La cultura giuridica dell'antica Grecia*, cit., p. 249 e ss., entrambi con bibl.

studi giuridici — è per molti versi già l'inquietudine dell'indagine condotta nei nostri saggi, il suo costante deterritorializzarsi ⁽²⁷⁾, o comunque situarsi su luoghi di frontiera, soglie crinali e faglie dai mobili contorni. E non per raggiungerli in raids estemporanei, ma per esplorarli col migliore strumentario — filologico, bibliografico e soprattutto concettuale — che di volta in volta ne è richiesto. Non succube dell'odierno 'Zeitgeist' è però anche la dimensione temporale che la scrittura evoca e a sua volta esige nel lettore: non la superficialità affrettata ⁽²⁸⁾, schiacciata sul « presentismo » ⁽²⁹⁾, che sempre più contraddistingue anche l'odierna cultura (giuridica e non solo), ma esattamente il suo opposto: una profondità 'solida' e ponderata, che 'si prende i suoi tempi' persino quando ripercorre in poche pagine trame plurimillinarie, e mai dimentica quanto sia « effimera [la] presenza del presente che tenta di eternarsi nella vigenza » ⁽³⁰⁾; mai rinuncia a un serrato confronto con quanto è alle nostre spalle, anche in un passato remoto — ciò che è cronologicamente lontano e difforme da noi, eppure nient'affatto estraneo. Quell'«Unheimliches» ⁽³¹⁾ che ci è sempre

⁽²⁷⁾ Uso non a caso questo termine. Penso infatti a quanto — sviluppando, ma anche correggendo, un giudizio di Deleuze — rileva ESPOSITO, *Pensiero vivente*, cit., p. 16 a proposito della « estroversione » e « deterritorializzazione » come « il tratto più originalmente vivente del pensiero italiano ».

⁽²⁸⁾ 'Liquida', sarei tentato di scrivere attingendo alla formula, sin troppo fortunata, di Zygmunt Bauman (« liquid Modernity »), se un grande Maestro non ci avesse posto in guardia dagli abusi di simili metafore, che nel nostro campo di ricerca « diventano più fonti di equivoci che di comprensione storiografica »: P. GROSSI, *Tra fatto e diritto*, in « Quaderni fiorentini », 38 (2009), p. 1903. Di una « liquidità » in cui naviga a vista il mondo contemporaneo » parla comunque lo stesso DE SANCTIS, *Diritto, libertà, sicurezza*, cit., p. 240. Quanto alla 'fretta', viene da pensare — per la lunghissima consuetudine che con lui ha avuto il nostro studioso — alle pagine che ad essa, come « modo di vivere il tempo in democrazia », dedicava Tocqueville: cfr. DE SANCTIS, *Tempo di democrazia*, cit., p. 342 e ss., part. 343.

⁽²⁹⁾ Nel senso di F. HARTOG, *Regimi di storicità. Presentismo e esperienze del tempo*, trad. it. Palermo, Sellerio, 2007, part. p. 58 e ss. (da leggere con gli ulteriori rilievi di Vernant, in LE GOFF, VERNANT, *Dialogo sulla storia*, cit., pp. 59-60). Ho cercato di porne in luce alcune ripercussioni sulla formazione del giurista — e non solo sulle sfide poste agli insegnamenti storico-giuridici — in E. STOLFI, *Salvaguardare la cultura del giurista*, in *La formazione del giurista. Contributi ad una riflessione*, a cura di B. Pasciuta e L. Loschiavo, Roma, Roma TrE-Press, 2018, p. 169 e ss.

⁽³⁰⁾ Le parole, davvero efficaci, si leggono in F.M. DE SANCTIS, *Laudatio. Il Giurista*, in *Laurea magistrale honoris causa in Giurisprudenza a Paolo Grossi. Napoli 20 dicembre 2007*, Napoli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2008, p. 14.

⁽³¹⁾ Il termine è già ricordato da DE SANCTIS, *Origini del diritto*, cit., p. 15 nel ripercorrere alcune traduzioni tedesche dell'aggettivo *deinós*, ricorrente nell'*Antigone*

a un tempo prossimo e distante, padre e perciò necessario oggetto di un « inaugurale » parricidio, o almeno fratello e perciò nemico (al quale cioè, hobbesianamente, non è dato né obbedire né comandare) — riprendo, pur piegandole sensibilmente, tutte categorie centrali nell'ultimo saggio del libro ⁽³²⁾.

2. *Il 'vero' e il 'certo', o delle basi per un comune impegno di filosofia e storiografia del diritto.*

Proprio il costante, intrinseco contrappunto fra antico e moderno è il secondo profilo sul quale vorrei soffermarmi — anche perché costituisce (immagino) una delle poche ragioni per cui a discutere di *Ordinare la vita* è stato chiamato chi, come l'estensore di queste pagine, non sia professionalmente filosofo del diritto. Quel contrappunto — una compresenza di scenari di riferimento, che è assieme integrazione e dialettica — non è certo una sorpresa per chi conosca la produzione di De Sanctis. Direi anzi che, soprattutto negli ultimi due decenni, ne rappresenta un tratto saliente e distintivo, che balza agli occhi già solo scorrendo i titoli di molti contributi ⁽³³⁾, ma che scandisce anche altrove

(cfr. più avanti, § 2 e nt. 67 e ss.). Sulla complessa portata che assume 'Unheimliches' in certi impieghi — come quello freudiano, usualmente reso con 'perturbante' — si sofferma ad esempio U. CURI, *Straniero*, Milano, Raffaello Cortina, 2010, p. 28 e ss. Cfr. anche G. GUIDORIZZI, *Lo specchio e la mente: un sistema d'intersezioni*, in *La maschera, il doppio e il ritratto*, a cura di M. Bettini, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 39.

⁽³²⁾ Cfr. F.M. DE SANCTIS, *Orfananza senza lutto. Il destino della fraternità nella 'ripetizione' moderna del ciclo di emancipazione dall'autorità paterna* (2012), ora in ID., *Ordinare la vita*, cit., p. 435 e ss.: un contributo che riprende e sviluppa un risalente interesse dell'autore per questo tema (cfr. gli studi ricordati alle pp. 435-436 nt. 2) e si pone nella direzione di una « ricerca sulla fraternità come principio di convivenza 'doppio', che tiene insieme amico e nemico, ordine e rivoluzione, pace e guerra, solidarietà e conflitto » (pp. 435-436). La fraternità, insomma, come un 'codice' e un campo di tensioni, da ripercorrere in una molteplicità di scenari storici e contesti disciplinari (antropologici, sociologici e psicanalitici, ancor prima che giuridici: forse solo con un'interpretazione il lettore si attenderebbe un più assiduo confronto, ed è quella di René Girard, anche nella sua rilettura del mito di Edipo). Tale indagine trae dichiaratamente spunto (p. 435) da quanto, in *Ex captivitate salus*, Carl Schmitt scriveva attorno a « mio fratello » — come « l'Altro » e dunque « mio nemico », perché è, assieme a me stesso, l'unico che veramente mi possa « mettere in questione » —, ma poi ne approfondisce e al contempo trascende ampiamente la prospettiva.

⁽³³⁾ Penso in particolare a F.M. DE SANCTIS, *Tra antico e moderno. Individuo eguaglianza comunità*, Roma, Bulzoni, 2004; ID., *Radici mediche della 'filosofia pratica' nel pensiero antico*, Napoli, Università degli Studi Sur Orsola Benincasa, 2009; ID., *Vita, diritto, proprietà: una contrapposizione tra antico e moderno*, Napoli, Università degli

la trattazione — penso ad esempio al rilievo che, in un contributo del 2015 ⁽³⁴⁾, assumono origine e senso del vocabolo latino *patrimonium* (quali, fra i romanisti, solo Yan Thomas ha saputo valorizzare altrettanto bene) ⁽³⁵⁾, o ai molteplici ‘luoghi’ della cultura classica ripercorsi già nelle *Lezioni* del 2010 ⁽³⁶⁾.

Una simile impostazione dell’indagine, sul piano del metodo e dei contenuti, richiama quella peculiare significatività dell’antico — nel complesso della sua esperienza: anche giuridica, in senso più o meno stretto — che da alcuni decenni attraversa un cospicuo filone degli studi italiani di filosofia della politica e del diritto ⁽³⁷⁾, sino a costituirne uno dei tratti peculiari, pur se certo non esclusivi ⁽³⁸⁾. Basti ricordare i nomi di Agamben ed Esposito, ma anche di Cacciari e Curi, nonché alcuni

Studi Sur Orsola Benincasa, 2009; ID., *Oltre l’ipocrisia egalaritaria. Il liberalismo ha radici antiche?*, Napoli, Università degli Studi Sur Orsola Benincasa, 2009.

⁽³⁴⁾ Si tratta di F.M. DE SANCTIS, *L’ingegnere, la tecnica, il ‘patrimonio’*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015. Le considerazioni su ‘patrimonio’ (e ‘matrimonio’) si leggono alle pp. 43-44. Non meno significativa, in questo contributo (p. 21 e ss.), l’insistenza sui passaggi del *Protagora* platonico e dell’*Antigone* sofoclea la cui analisi è poi confluita nelle prime due « scene » di DE SANCTIS, *Origini del diritto*, cit., p. 12 e ss. (qui, a p. 29, si torna anche su ‘patri-monio’ come « ciò che è *munus* dei *patres* tramandare, difendere e incrementare »).

⁽³⁵⁾ Cfr. Y. THOMAS, *Res, chose et patrimoine. Note sur le rapport sujet-objet en droit romain*, in « Archives de Philosophie du Droit », 25 (1980), p. 413 e ss. Ho insistito sulla fecondità dei suoi rilievi già in E. STOLFI, *Successioni a causa di morte e tradizione civilistica. Uno scenario pre-moderno*, in « Annali del Dipartimento Jonico », 6 (2018), pp. 615 e 627.

⁽³⁶⁾ Si veda F.M. DE SANCTIS, *“Luoghi” e “tempi” del pensiero giuridico. Lezioni*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010.

⁽³⁷⁾ Riguardo al diritto antico (in particolare, nella sua prospettiva, quello romano) ha segnalato che « mai come in questi anni esso sta diventando oggetto, o canale di transitto privilegiato, della ricerca filosofica contemporanea » R. ESPOSITO, *Diritto romano e filosofia*, in O. DILIBERTO, E. STOLFI, L. GAROFALO, R. BODEI, A. SCHIAVONE, R. ESPOSITO, *La macchina della teologia politica e il posto del pensiero*, in « Studia et documenta historiae et iuris », 81 (2015), p. 463. Si veda già R. ESPOSITO, *Editoriale*, in « Filosofia politica », 21 (2007), 3, p. 361, secondo il quale « è proprio l’assoluta discontinuità epocale a scavare un vuoto nella successione storica in cui irrompe, o da cui emerge, l’arcaico, con tutta la sua potenza fantasmatica o spettrale. [...] Nulla, si direbbe, è più attuale di ciò che, dalle nostre spalle, incombe su di noi, del suo ritorno felpato e repentino ». Più in generale, è peraltro vero che il tema « dell’attualità dell’originario » caratterizza, da secoli, la cultura filosofica italiana: cfr. lo stesso ESPOSITO, *Pensiero vivente*, cit., part. pp. 24-25 e 224 e ss.

⁽³⁸⁾ Penso in particolare al filone del ‘repubblicanesimo’ angloamericano, col peso che vi ha assunto la concezione della libertà in Cicerone (o certe pagine di Livio, soprattutto per come rilette da Machiavelli: pressoché un classico J.G.A. POCOCK, *The*

lavori di Cavalla, Ripepe e Ciarrelli, oltre ovviamente a Gennaro Carillo, così vicino a De Sanctis⁽³⁹⁾. In quest'ultimo rinveniamo però,

Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton, Princeton University Press, 1975). Basti qui il rinvio a P. PETTIT, *Republicanism. A Theory of Freedom and Government*, Oxford, Oxford University Press, 1997 e Q. SKINNER, *Liberty before Liberalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. Nel ricco dibattito cui hanno dato vita le loro interpretazioni non sono peraltro mancati i rilievi critici, già sul piano storiografico: cfr. ad esempio E. NELSON, *The Greek Tradition in Republican Thought*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 8 e ss.; C. ANDO, *Law, Language, and Empire in the Roman Tradition*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2011, p. 82 e ss.; V. ARENA, *Libertas and the Practice of Politics in the Late Roman Republic*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 26 ove bibl. e 79 e ss. Ulteriori indicazioni in R. SAU, *Il paradigma repubblicano. Saggio sul recupero di una tradizione*, Milano, FrancoAngeli, 2004; L. FEZZI, *Il rimpianto di Roma. Res publica, libertà 'neoromane' e Benjamin Constant agli inizi del terzo millennio*, Milano, Mondadori Education, 2012, p. 10 e ss.; E. STOLFI, *Concezioni antiche della libertà. Un primo sondaggio*, in « *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'* », 108 (2014), part. pp. 151-152 e 175-176; P. COSTA, *La repubblica degli antichi: leggere i 'classici' negli anni della 'rivoluzione americana'*, in « *Studia et documenta historiae et iuris* », 80 (2014), p. 623 e ss.

(³⁹) Ovviamente l'elenco di autori appena proposto è tutt'altro che completo, e solo orientativo. Lo stesso è da dirsi per i contributi che potremmo ricordarne. Mi limiterò a segnalare, come paradigmatiche della linea di lavoro appena evocata — pur se poi, inevitabilmente, via via declinata in forme sensibilmente diverse — G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, Einaudi, 1995 (rist. 2005); M. CACCIARI, *L'arcipelago*, Milano, Adelphi, 1997, part. p. 42 e ss.; U. CURI, *Pólemos. Filosofia come guerra*, Torino, Bollati Boringhieri, 2000; E. RIPEPE, *Ricominciare da Antigone o ricominciare dall'Antigone? Ancora una volta sulla più antica lezione di filosofia del diritto*, in *Scritti in onore di A. Cristiani*, Torino, Giappichelli, 2001, p. 677 e ss.; M. CACCIARI, *Geofilosofia dell'Europa*, Milano, Adelphi, 2003⁴; G. AGAMBEN, *Stato di eccezione (Homo sacer II,1)*, Torino, Einaudi, 2003; U. CURI, *Il farmaco della democrazia. Alle radici della politica*, Milano, Marinotti, 2003; G. CARILLO, *Katechein. Uno studio sulla democrazia antica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2003; R. ESPOSITO, *Bíos. Biopolitica e filosofia*, Torino, Einaudi, 2004; ID., *Communitas. Origine e destino della comunità*, Torino, Einaudi, 2006²; G. AGAMBEN, *Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo (Homo sacer II,2)*, Vicenza, Neri Pozza, 2007; G. CARILLO, *Atteone o della democrazia*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007; R. ESPOSITO, *Terza persona. Politica della vita e filosofia dell'impersonale*, Torino, Einaudi, 2007; G. AGAMBEN, *Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento (Homo sacer II,3)*, Roma-Bari, Laterza, 2008; F. CAVALLA, *All'origine del diritto al tramonto della legge*, Napoli, Jovene, 2011; R. ESPOSITO, *Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero*, Torino, Einaudi, 2013, part. pp. 7 e ss., 91 e ss.; ID., *Le persone e le cose*, Torino, Einaudi, 2014; U. CURI, *Endiadi. Figure della duplicità*, Milano, Raffaello Cortina, 2015; G. AGAMBEN, *Stasis. La guerra civile come paradigma politico (Homo sacer II,2)*, Torino,

soprattutto rispetto ai primi studiosi che ho appena menzionato, e pur accanto a innegabili analogie, una notevole difformità di fondo, che vorrei cercare di porre in luce.

Notoriamente, il filosofo — o comunque lo sguardo filosofico — che si rivolge alla storia giuridica (anche antica, ma ovviamente non solo a quella) può farlo in forme estremamente diverse. Da quella sorta di chiasmo per cui le varie fasi della filosofia del diritto divengono esse stesse oggetto di ricostruzione storica ⁽⁴⁰⁾ all'applicazione di certi strumenti dell'analisi linguistica del diritto e/o della teoria dell'argomentazione in riferimento a stagioni più o meno risalenti della tradizione giuridica ⁽⁴¹⁾; dall'analisi di questioni e categorie nevralgiche dell'attualità (eguaglianza, libertà, diritti, soggettività, cittadinanza, sovranità) condotta concentrandosi su segmenti temporali anche assai distanti da noi ma particolarmente rivelatori ⁽⁴²⁾, sino all'individuazione

Bollati Boringhieri, 2015; F. CIARAMELLI, *Il dilemma di Antigone*, Torino, Giappichelli, 2017; U. CURI, *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia*, Torino, Bollati Boringhieri, 2019; M. CACCIARI, N. IRTI, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*, Milano, La nave di Teseo, 2019.

⁽⁴⁰⁾ Rimane esemplare, in proposito, l'opera (1970-1972, 1974³) di G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, vol. I-III, nuova ediz. a cura di C. Faralli, Roma-Bari, Laterza, 2003-2006. Ricorderei anche G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, il Mulino, 1976, pur se in riferimento a un arco cronologico (relativamente) più stretto e guardando a una nozione, come appunto quella di 'cultura giuridica', evidentemente solo in parte sovrapponibile con la filosofia o la teoria generale del diritto — sulla portata di tale espressione cfr., di recente, L. LACCHÈ, *Sulla Comparative legal history e dintorni*, in *Diritto: storia e comparazione*, cit., pp. 257-258 ove bibl.; in senso decisamente critico, vedendovi « una nozione polisemica e ambigua », si esprime ora P. GROSSI, *Oltre le storie nazionali. Il 'Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno' di Firenze fra passato e presente*, in « Quaderni fiorentini », 50 (2021), p. 748 (mentre altrove egli tendeva a identificare 'cultura giuridica', pensiero e scienza giuridica: è quanto ad esempio emerge dallo scambio di domanda e risposta in *Incontro con Paolo Grossi*, a cura di I. Belloni ed E. Ripepe, Pisa, Plus, 2007, pp. 32-33).

⁽⁴¹⁾ Sul piano del metodo ho percorso un itinerario sostanzialmente opposto — cercando di porre in luce il retroterra storico cui attingono le odierne 'pratiche discorsive' del diritto, così come la messa a punto teorica di molte operazioni logiche e linguistiche — in E. STOLFI, *Gli attrezzi del giurista. Introduzione alle pratiche discorsive del diritto*, Torino, Giappichelli, 2018, su cui si vedano le penetranti osservazioni di F.M. DE SANCTIS, *Interpretare, argomentare, deliberare nella crisi dello Stato contemporaneo*, in « Quaderni fiorentini », 49 (2020), part. p. 727 e ss. (il quale ben vi ha colto, in particolare, l'importanza del momento « della critica storico-concettuale »: p. 729).

⁽⁴²⁾ Ove naturalmente occorre guardarsi dalla disinvolta proiezione di quei costrutti teorici indietro nel tempo, quasi fossero mere forme logiche applicabili a ogni

di determinati « paradigmi »⁽⁴³⁾, « dispositivi »⁽⁴⁴⁾ o « signature »⁽⁴⁵⁾ la cui semantica è considerata irriducibile all'originario contesto di formulazione, ma neanche percepibile solo nel segno della discontinuità, e si porge piuttosto come chiave teorica per leggere (anche, se non soprattutto) il nostro tempo — dal *nómos* di Schmitt, come pure di Hayek⁽⁴⁶⁾, all'*homo sacer* e al *iustitium* (ma anche all'*auctoritas*) di Agamben, sino alla 'persona' di Esposito⁽⁴⁷⁾.

contesto, ma riesce anche confermato che « noi poniamo all'oggetto dei nostri studi le domande che il presente pone a noi » (così Vernant in LE GOFF, VERNANT, *Dialogo sulla storia*, cit., p. 34).

(43) Nel senso — assai più che di T.S. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, trad. it. Torino, Einaudi, 2009 — di G. AGAMBEN, *Signatura rerum. Sul metodo*, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, part. pp. 11 e ss. e 33. Nella sua ottica i 'paradigmi' sono sì rappresentati da fenomeni storici positivi, ma con la funzione di « costituire e rendere intelligibile un intero e più vasto contesto storico-problematico », « una serie di fenomeni la cui parentela era sfuggita o poteva sfuggire allo sguardo dello storico ». Peraltro Agamben esclude anche che in tali figure sia rintracciabile un'origine o un'*arché*, dal momento che (p. 33) ogni immagine è arcaica, e la storicità del 'paradigma' si rivela all'incrocio fra diacronia e sincronia. Mi sembra perciò difficile attribuire al lavoro agambeniano su certe figure giuridiche romane quel particolare « neopandettismo » cui si riferisce L. PEPPE, *Note minime di metodo intorno alla nozione di homo sacer*, in « Studia et documenta historiae et iuris », 73 (2007), p. 435 (seguito da L. GAROFALO, *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo*, Padova, Cedam, 2008, pp. 237-238 ove altra bibl.).

(44) Nell'accezione foucaultiana, valorizzata in Italia, nella nostra prospettiva, soprattutto da Roberto Esposito, in particolare riguardo alla nozione di 'persona'. Ho cercato di darne conto in E. STOLFI, *Persona: von der Maske zum Rechtssubjekt*, in « Studi Senesi », 126 (2014), p. 409 e ss. e ID., *Padroni e schiavi: i dispositivi del potere*, in *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche*, a cura di L. Solidoro, Torino, Giappichelli, 2019, p. 40 e ss. entrambi con bibl.

(45) Su cui, nella portata che qui interessa, AGAMBEN, *Il Regno e la Gloria*, cit., part. p. 128 (sull'archeologia come, appunto, « una scienza delle signature ») e ID., *Signatura rerum*, cit., *passim*.

(46) Mi sono più volte soffermato sul rilievo che, pur al netto di non poche forzature storiche, le loro teorie assumono anche per lo studioso dell'esperienza giuridica da cui proviene quella nozione: cfr. in particolare E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 131 e ss., 232 e s. e ID., *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., p. 124 e ss. entrambi con bibl.

(47) Per una discussione circa la lettura da loro proposta (nei contributi citati sopra, nt. 39) in merito a queste figure, si vedano almeno V. MAROTTA, *Gli dèi governano il mondo. Una nota sul problema della trasmissione del potere imperiale in età tetrarchica*, in *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, vol. V, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, p. 3271 e ss.; L. GAROFALO, *Biopolitica e diritto romano*, Napoli, Jovene,

Rispetto a questa varietà di possibili impostazioni, qui evidentemente ripercorsa in una sintesi estrema, a me sembra che l'approccio di De Sanctis riveli sensibili scarti e difformità, così da risultare pressoché un *unicum*. Lascio a lui la parola, riportando alcune delle righe che chiudono il contributo sul « fondamentalismo giuridico » (48):

Nell'oltre' in cui siamo la discontinuità di superficie della storia ci deve rendere attenti alle continuità più profonde. Esperienze lontane, e non contigue tra loro, tornano inaspettate a costituire l'orizzonte del nostro presente, come se l'onda storica, che ha disgregato la compattezza del moderno, nella sua risacca ci disperdesse in un oltre che non è solo avanti o dopo l'urto, ma neppure solo indietro, né può dirsi semplice 'ripetizione': un oltre che costituisce lo spazio in cui i luoghi e le latenze della storia si smontano e rimontano in nuove figure, come i frammenti che fanno il gioco del caleidoscopio.

È in questa ridda cangiante di immagini, caratteristica dell'attuale 'pluriverso' e che costella molteplici manifestazioni di quel tritico diritto-politica-giustizia su cui gravita il libro intero, che l'autore costantemente ci conduce, muovendo quasi sempre dalle scaturigini di quell'onda storica: ossia dai flutti del Mediterraneo greco e romano. Ciò però non comporta, ovviamente, alcun 'feticcio' dell'origine, quasi il « germoglio metafisico » contro cui già si levava la voce dissacrante di Nietzsche (49), e di cui invece taluni si compiacciono di seguire il

2009, pp. 13 e ss., 117 e ss.; STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., pp. 94 e ss., 139 e ss.; L. GAROFALO, *Opinioni recenti in tema di sacertà*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma antica*, a cura di L. Garofalo, Napoli, Jovene, 2013, p. 51 e ss.; STOLFI, *Padroni e schiavi*, cit., part. p. 53 e ss., tutti con altra bibl. Cfr. anche più avanti, nt. 78 e ss.

(48) F.M. DE SANCTIS, *Fondamentalismo giuridico?* (2013), ora in Id., *Ordinare la vita*, cit., pp. 347-348. Pagine in cui la consapevolezza dei molti « problemi di fronte a cui il giurista si trova calcando un mondo nuovo, che risulta dallo 'sfondamento' del vecchio che lo abita ancora », si apre alla speranza che comunque il giurista stesso possa « muoversi con un'attrezzatura e un'esperienza plurimillenarie (depositate e sedimentate nella grammatica del diritto), che gli permettono di orientarsi e operare, *di parlarlo*, con non improvvisata avvedutezza ». Come a dire che il 'salvagente' autentico su cui confidare è — assai più che della 'forma', come pur autorevolmente si è sostenuto — quello della tradizione, nel suo carattere dinamico e composito, col *lógos* (nella sua ben nota, duplice accezione) che la abita permea e percorre, ma ne costituisce al contempo anche il lascito più rilevante.

(49) Persuasivo dell'assoluta « irrecuperabilità dell'origine, dichiarata costitutivamente inautentica »: R. ESPOSITO, *Da fuori. Una filosofia per l'Europa*, Torino, Einaudi, 2016, p. 33. Ben noto è l'impatto che ciò ha esercitato sulla ricerca archeologica e genealogica di Foucault (su cui sopra, § 1 e nt. 12): qualche indicazione, anche bibliografica, in STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., part. pp. 15-16.

persistere e dispiegarsi, con epidermiche variazioni, nella ‘lunga durata’, ammalati dalla plurimillennaria vigenza di lessici e categorie. Al contrario, proprio l’intreccio di continuo e discontinuo scandisce tutta la desanctisiana ‘storia delle idee’, per farsi particolarmente visibile in merito a uno dei temi cardine del volume, che è al contempo uno dei più tenaci fili di trama nella parabola giuridica dell’Occidente.

Mi riferisco alla compresenza e al confronto, lungo i secoli, di diversi « modelli » di diritto, che il nostro autore, attingendo a una nomenclatura di Pietro Costa, indica come « legicentrico » e « sofocratico », affiancandovi quello giurisprudenziale (ovviamente inteso nell’accezione più recente, di ‘judge made law’) ⁽⁵⁰⁾. La percezione del profondo mutamento oggi in atto ⁽⁵¹⁾ non sminuisce affatto il rilievo degli scenari storici in cui quelle due (o tre) morfologie più si sono inverte. Al che è forse da aggiungere come anche le esperienze greca e romana, quali tendiamo a ricondurre *sic et simpliciter*, rispettivamente, al primo e al secondo paradigma (quasi la rispettiva ‘archeologia’), vi derogino per alcuni tratti, a testimonianza di quell’inevitabile margine di approssimazione storica esatto da ogni approccio che non rinunci a ‘idealtipi’, modelli euristici e schemi classificatori — senza i quali, peraltro, continuo a ritenere che non rimarrebbe altro che la nuda e slegata fattualità degli eventi, consegnata a una storiografia ‘atomistica’ ⁽⁵²⁾.

⁽⁵⁰⁾ Si veda — con particolare riguardo al loro delinearsi nell’esperienza più recente (fra Otto e Novecento), e non senza avvertire (p. 7) « l’insufficienza di contrapposizioni dicotomiche », giacché l’esperienza storica ci addita piuttosto forme diverse di una loro coesistenza, o contaminazione — P. COSTA, *Pagina introduttiva. Giudici, giuristi (e legislatori): un “castello dei destini incrociati”?*, in « Quaderni fiorentini », 40 (2011), part. p. 4 e ss. (espressamente richiamato, in termini adesivi, da DE SANCTIS, *L’“invenzione” della giustizia*, cit., pp. 183-184 e ID., *Sul fragile confine*, cit., p. 227 nt. 12).

⁽⁵¹⁾ « Proprio il nostro tempo ci mostra [...] la progressiva relativizzazione, anche gnoseologica, di quei modelli e la loro costante, pratica interazione »: DE SANCTIS, *L’“invenzione” della giustizia*, cit., p. 184. Peraltro egli non manca di rilevare che il « legicentrismo », anche quando è stato chiamato a « cifrare la modernità ‘continentale’ » — coi suoi connessi dogmi di certezza, unità e completezza — « ha sempre convissuto con almeno altri due laboratori normativi », quali ‘Juristenrecht’ e diritto dei giudici: ID., *Sul fragile confine*, cit., pp. 226-227.

⁽⁵²⁾ Senza poter qui neppure accennare alle questioni nevalgiche cui tutto ciò si connette — al cuore, veramente, del ‘mestiere di storico’ (anche) del diritto — mi limito a ricordare come proprio l’accusa di « storicismo atomistico » fosse più volte mossa a Croce da Emilio BETTI, a partire almeno da *Le categorie civilistiche dell’interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1948, p. 45 e ss. (opera in cui ormai emerge « l’anticrocianesimo di Betti », ad avviso di D. PICCINI, *Dalla Scienza nuova all’ermeneutica. Il ruolo di Giambattista Vico nella teoria dell’interpretazione di Emilio Betti*, Napoli, Istituto

In effetti, come già mi è occorso più volte di sottolineare ⁽⁵³⁾, il *nómos* greco risulta, anche quando ormai scritto ⁽⁵⁴⁾, per molteplici aspetti irriducibile alla nostra legge. Così come a Roma — ove pure si instaurò ben presto quella polarità fra *ius* e *lex* lucidamente delineata da De Sanctis (e poi destinata a riproporsi, in termini alquanto diversi ma non meno incisivi, con Hobbes) ⁽⁵⁵⁾ — l'*interpretatio prudentium*

Italiano di Studi Filosofici, 2007, p. 23). Ulteriori indicazioni sono ora in E. STOLFI, *Uno Studioso e i suoi 'Auttori'*, in corso di pubblicazione in *Catalogo del 'Fondo Giuliano Crifo'. Presentazione e Atti della 'Giornata di studio'. Trento 22 ottobre 2021*, a cura di F. Cortese e M. Miglietta, § 3.

⁽⁵³⁾ Cfr. in particolare E. STOLFI, *La legge e i due volti dell'antico*, in *Legge eguaglianza diritto. I casi di fronte alle regole nell'esperienza antica*, a cura di G. Luchetti, Roma, « L'Erma » di Bretschneider, 2018, p. 33 e ss., part. 38 e ss. ove bibl.

⁽⁵⁴⁾ Con le molteplici implicazioni, oggetto di eterogenee letture, che questa nuova forma di redazione comportò: non manca di rilevarlo DE SANCTIS, *Fondamentalismo giuridico?*, cit., pp. 309-310 ove bibl. (ulteriori indicazioni, da ultimo, in STOLFI, *La cultura giuridica dell'antica Grecia*, cit., part. pp. 132 e ss., 153 e ss. e ID., *La giustizia in scena. Diritto e potere in Eschilo e Sofocle*, Bologna, il Mulino, 2022, part. p. 231 e ss.). Efficaci D. LANZA, M. VEGETTI, *L'ideologia della città*, in D. LANZA, M. VEGETTI, G. CAIANI, F. SIRCANA, *L'ideologia della città*, Napoli, Liguori, 1977, pp. 15-16, secondo i quali la forma scritta del *nómos* appare un « segno della sua vocazione all'universalità », poiché « dalla scrittura, la legge deriva una coerenza anonima [...] consacra il politico e istituisce nella coscienza comune la *polis* ». Da questo punto di vista è indubbio che anche l'esperienza del *nómos* abbia, a suo modo, partecipato di quel fenomeno di lungo periodo illustrato da F.M. DE SANCTIS, *Dall'eguaglianza fra gli eguali all'eguaglianza degli eguali* (2015), ora in ID., *Ordinare la vita*, cit., p. 111, per cui « nella storia dei molteplici avvicinamenti degli uomini all'«uomo» il motore più appariscente, più costantemente attivo e presente è stato la legge [...], nella sua natura prescrittiva, nella sua destinazione universalistica, nella sua potenza formale, nella sua astrazione ».

⁽⁵⁵⁾ Come posto in luce da DE SANCTIS, *Dall'eguaglianza fra gli eguali*, cit., p. 133; ID., *L'invenzione della giustizia*, cit., part. p. 186; ID., *Diritto, libertà, sicurezza*, cit., p. 255 e ss. (con la debita attenzione, in tutte queste circostanze, per l'etimologia che vi veniva proposta, con *lex* ricondotta al passivo *ligari*). Da non trascurare è poi la ricorrenza, nel *Leviatano*, di un altro termine antico, concettualmente fecondo proprio per la sua alterità da quelli latini, ossia *nómos*, quale « divisione fondamentale [...] da cui deriva la sicurezza che rende altresì possibile il calcolo di vita, il futuro » (DE SANCTIS, *Tra antico e moderno*, cit., p. 28). Di particolare interesse, nelle pagine ora dedicate a Hobbes, è anche l'analisi della configurazione che per lui assumeva la giustizia: nel segno di una sua integrale 'politicità', come già era nell'antica Grecia (ove quello della sua realizzazione rappresentava « per eccellenza il problema politico »: DE SANCTIS, *Sul fragile confine*, cit., pp. 219-220), ma declinata adesso in termini affatto nuovi, giacché essa non si dà « prima della costituzione del sovrano [...] è una prestazione di sovranità, prestazione di *lex posita* non di *ius* » (DE SANCTIS, *L'invenzione della giustizia*, cit., p. 181).

dovette misurarsi, per secoli, con la compresenza di un'attività normativa affidata ad assemblee, magistrati provvisti di *iurisdictio* e più tardi imperatori. Non trascurerei poi un'altra relevantissima tradizione, che dal mondo antico s'incunea ben dentro il nostro presente ⁽⁵⁶⁾, con la singolarità che caratterizza il caso ebraico. Dove registriamo sì il dominio della Legge, ma in modo tale che proprio la sua diretta provenienza da Jahvé inibisce ogni attività legislativa del potere politico; e la stessa immodificabile fissità della lettera divina, sin nei suoi minimi dettagli grafici, non preclude ma anzi sollecita l'inventiva sapienziale e la polifonica creatività dell'interpretazione rabbinica ⁽⁵⁷⁾.

Dunque, ricerca di dispositivi di lunga durata, caratteri identitari del giuridico, percorsi mai univoci né lineari di una tradizione (sino all'immane spartiacque della Rivoluzione francese) e « origini del diritto » — questo il titolo del primo saggio, per cui inizialmente l'autore pensava proprio a « ordinare la vita » ⁽⁵⁸⁾. Davvero non è casuale lo stringente dialogo che in più occasioni, nel nostro libro, viene intrattenuto con *Ius* di Schiavone, in molte parti votato a un impegno genealogico non troppo dissimile ⁽⁵⁹⁾. Eppure colpisce, sin dal primo saggio, come delle quattro scene in cui esso è scandito solo la quarta (anch'essa denominata *ius*) pertenga a Roma, preceduta da tre di ambientazione

⁽⁵⁶⁾ Dal momento che il diritto ebraico, in virtù del suo radicamento nella *Torah* e del peso che questa ha mantenuto nei millenni, non rimane chiuso entro l'orizzonte cronologico degli altri diritti antichi. Piuttosto, esso si presenta come il solo ancora vivente, e direttamente vigente. Il suo studio costituisce dunque anche un luogo privilegiato per riflettere « sulla dimensione diacronica, quando non metatemporale, del diritto »: se, per riprendere una formulazione nota, « non c'è un prima e un dopo nella Torah », quello ebraico si porge ai nostri occhi come « un diritto tendenzialmente 'atemporale' ». Così F. LUCREZI, 613. *Appunti di diritto ebraico*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 25-26.

⁽⁵⁷⁾ Ho cercato di porre in luce quest'aspetto in E. STOLFI, *Appunti su Appunti. A proposito del "diritto ebraico" di Francesco Lucrezi*, in « Studia et documenta historiae et iuris », 83 (2017), p. 625 e ss., part. 627 e ss. e Id., *La cultura giuridica dell'antica Grecia*, cit., p. 74 e ss. entrambi con bibl.

⁽⁵⁸⁾ Lo apprendiamo dalla *Premessa* di DE SANCTIS, *Ordinare la vita*, cit., p. 9.

⁽⁵⁹⁾ Mi riferisco ad A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, Einaudi, 2005 e 2017². Il nostro autore vi ha dedicato penetranti riflessioni — ripercorrendone con finezza i referenti culturali e illustrando vari snodi della ricostruzione, li proposta, di « una vicenda genealogicamente intricata » — in F. AMARELLI, F.M. DE SANCTIS, F. D'IPPOLITO, D. MANTOVANI, *Ius. Quattro esercizi di lettura*, in « Studia et documenta historiae et iuris », 73 (2007), p. 320 e ss. Circa il tratto di fondo che, di quel libro, si è richiamato nel testo cfr. anche STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., p. 14 e ss., part. 18 e ss. ove altra bibl.

greca, ove i testi di riferimento sono il *Protagora* platonico, l'*Antigone* sofoclea e la *Politica* di Aristotele ⁽⁶⁰⁾.

Il registro del contrappunto, così, si scinde a sua volta. E tale si mantiene in quanto leggiamo anche oltre: nel senso che le dinamiche di trasmissioni e alterità non interessano solo il confronto fra antico e moderno (o attuale), ma già, nell'ambito del primo, quello fra la cultura politico-giuridica di Grecia e Roma. Una rara padronanza dei dati linguistici e filologici ⁽⁶¹⁾ e l'acribia dell'analisi, esercitata lungo entrambi i vettori di questa lettura integrata e sinottica ⁽⁶²⁾, consentono di valorizzare le specificità di ciascuno scenario, ponendoci in guardia da sommarie sovrapposizioni fra i rispettivi lemmi, concetti e valori. Ciò accade, ad esempio, in merito a *eleuthería* e *libertas* ⁽⁶³⁾, *homónoia* e

⁽⁶⁰⁾ Queste quattro « scene » sono affrontate, rispettivamente, in DE SANCTIS, *Origini del diritto*, cit., pp. 12 e ss., 15 e ss., 20 e ss., 29 e ss.

⁽⁶¹⁾ Ormai tutt'altro che scontata, ahimè, anche fra i giusantichisti: un esempio (davvero avvilente) è ricordato da M. MIGLIETTA, 'Osservatorio critico' della letteratura (IX), in « Legal Roots », 10 (2021), p. 558 nt. 1.

⁽⁶²⁾ Sarebbe forse riduttivo parlare di comparazione, anche se poi essa rientra ampiamente — purché condotta in modo sorvegliato e prudente, guardandosi da sommarie assimilazioni fra le realtà in gioco — fra i compiti di chi lavori sulle esperienze giuridiche antiche. Presuppongo, al riguardo, STOLFI, *Problemi e forme della comparazione*, cit., part. p. 563 e ss. e ID., *Appunti per una storia comparata dei diritti dell'antichità (con un ricordo di Remo Martini)*, in « Studi Senesi », 132 (2020), p. 189 e ss., part. 194 e ss. ove altra bibl.

⁽⁶³⁾ Cfr. soprattutto F.M. DE SANCTIS, *Securitas* (2015), ora in ID., *Ordinare la vita*, cit., p. 66 e ID., *Diritto, libertà, sicurezza*, cit., pp. 243-244. Assai felice, in questo secondo saggio (p. 239), anche un rilievo che potremmo ora considerare di comparazione diacronica, secondo cui « la libertà ha una struttura relazionale profondissima che il lemma ha apparentemente rimosso nella lunga fase dell'individualismo moderno » (giacché è solo in quest'età che l'uomo viene concepito « nella sua individualità astratta, senza necessariamente pensarlo come membro di un ordine »: *Dall'eguaglianza fra gli eguali*, cit., pp. 122-123). Persuasivo, nel precedente contributo (*Securitas*, cit., p. 66 e ss.), è poi il nesso instaurato, per l'esperienza romana, non solo fra *libertas* e *auctoritas* — « una sorta di collegamento antropologico », già illustrato da Wirszubski —, ma anche fra la prima e l'obbedienza, di cui anzi costituirebbe « una modalità ». Semantica che rinvia a quella derivazione di *libertas* da *liber* di cui De Sanctis sottolinea le molte implicazioni (come non trascura di segnalarne per l'origine di 'magistratura' da *magis*: p. 65) — e che porrei in relazione col valore archetipico di ogni idea romana del potere, quale, nella *patria potestas*, nessuno ha colto meglio di Y. THOMAS, *La Mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris, Albin, 2017. Ho cercato a mia volta di mettere in luce i tratti differenzianti *eleuthería* e *libertas*, e non solo quelli fra « libertà degli antichi e dei moderni » (scorti già prima che Constant rendesse canonico quel contrappunto): si veda STOLFI, *Concezioni antiche della libertà*, cit., p. 139 e ss., part. 158 e ss. ove bibl., col

concordia ⁽⁶⁴⁾, *ídion* (contrapposto a *koinón*) e *privatum*, il cui contrario, evidentemente è *publicum* e non *commune* ⁽⁶⁵⁾. Come nei transiti fra diverse età le persistenze dei significanti non devono oscurare gli scarti tra i significati che essi esprimono — quando addirittura antico è solo l'etimo ma non il conio del termine ⁽⁶⁶⁾ —, così anche fra le culture classiche vengono snidati i 'falsi amici' e segnalate, piuttosto, affinità o convergenze fra nozioni, per altri aspetti, sensibilmente lontane.

Il caso più indicativo, a quest'ultimo riguardo, è probabilmente quello, su un lato, di *deinótes* (ed *eudaimonía*) e sull'altro di *dignitas* (dei

giudizio sin troppo benevolo che a quest'articolo ha riservato DE SANCTIS, *Securitas*, cit., p. 66 nt. 41.

⁽⁶⁴⁾ La prima intesa come « conservazione armonizzante »; la seconda, soprattutto nei riferimenti di Cicerone, quale motore in grado di innescare estensioni di privilegi fra gli ordini: così — sulla scorta di Momigliano — DE SANCTIS, *Securitas*, cit., p. 100 nt. 91.

⁽⁶⁵⁾ Un dato spesso trascurato — lo sfiorava, ad esempio, ma senza valorizzarlo particolarmente, ESPOSITO, *Communitas*, cit., p. X e ss. — e ben posto in luce da DE SANCTIS, *Securitas*, cit., p. 83. Qualche spunto è ora anche in A. SCHIAVONE, *Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia*, Torino, Einaudi, 2019, pp. 38-39. Stupisce un poco, invece, non trovare tematizzata da De Sanctis, neppure nel saggio dedicato al tema, la diversa concezione dell'«eguale» che ci consegnano il vocabolario latino (*aequum*) e quello greco (con *íson* e *hómoion*, connotati a loro volta da una difforme semantica, cui il nostro studioso ha dedicato rilievi puntuali, soprattutto in *Tra antico e moderno*, cit., p. 9, ora riproposti in *Dall'eguaglianza fra gli eguali*, cit., p. 113).

⁽⁶⁶⁾ Felicissimo — ancor più di altri che si potrebbero richiamare (come quello di 'nostalgia', vocabolo visibilmente composto da termini greci ma non attestato prima della fine del XIII secolo: BETTINI, *Le orecchie di Hermes*, cit., p. 230) — l'esempio di 'biologia'. Essa appare, nella nostra accezione, solo agli inizi del XIX secolo, laddove « la parola *biológos* definiva presso i Greci il mimo, colui che imita la vita in quanto vita caratteristica di un singolo »: K. KERÉNYI, *Dioniso. Archetipo della vita indistruttibile*, trad. it. Milano, Adelphi 1998³, p. 19. Oltre a citarne questi rilievi, F.M. DE SANCTIS, *Tra felicità e dignità: diritti e compiti fondamentali* (2011), ora in Id., *Ordinare la vita*, cit., pp. 278-279 (come già Id., *Vita, diritto, proprietà*, cit., p. 15 e ss.) ne condivide senz'altro la complessiva lettura circa la differenza fra *bíos* e *zoé* — una questione tuttora ampiamente discussa, ineludibile soprattutto per chi si muova in una prospettiva 'biopolitica'. Questione non sempre risolta nei medesimi termini, in particolare da parte di Agamben ed Esposito: qualche indicazione in STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., pp. 102-103. Da Kerényi — qui accostato ad alcune pagine, ancora vivissime, di Orestano su *ius* e *fas* — De Sanctis mutua anche perspicue considerazioni sul diverso statuto della religiosità greca e romana (*Securitas*, cit., pp. 102-103): un punto che anch'io trovo decisivo per comprendere i posteriori sviluppi, simmetrici nella difformità, del rispettivo 'pensiero razionale', come ho cercato di mostrare in *La cultura giuridica dell'antica Grecia*, cit., p. 63 e ss., part. 68 e ss. ove bibl.

latini e invero ancor più dei moderni) ⁽⁶⁷⁾. Nozioni fra cui nel nostro libro non sono affatto misconosciute le sfasature di senso — giacché la *deinótes* è « dubitativa » e « concreta », « suscita meraviglia e timore »; mentre la dignità è « assoluta », « astratta da ogni possibile [...] condizionamento », volta a esprimere « un ‘dover essere’ » —, ma per suggerire nondimeno che « l’elemento differenziale peculiare dell’uomo, quello che gli conferisce un posto particolare tra i viventi: ciò che per i moderni sarà la dignità, per i Greci è la *deinotes* di cui l’uomo è titolare » ⁽⁶⁸⁾. Ed è appunto *deinótes* — soprattutto in merito alla sua notissima ricorrenza nel primo stasimo dell’*Antigone* ⁽⁶⁹⁾, che ha affaticato generazioni di interpreti e traduttori, da Hölderlin a Heidegger (e Vattimo) a Ricoeur ⁽⁷⁰⁾ — a trovarsi al centro di una lettura estrema-

⁽⁶⁷⁾ A partire almeno da Pico della Mirandola, nella cui *Oratio de hominis dignitate* (ma il titolo, come noto, è solo posteriore) DE SANCTIS, *Tra felicità e dignità*, cit., pp. 294-295 nt. 7 vede giustamente « una soglia importante per la nozione occidentale di dignità ». Circa il valore esemplare di quel testo, nel quale viene tematizzata (in termini per molti aspetti nuovi) la « *dignitas hominis* come valore immanente all’uomo in sé, di cui ciascuno è portatore per il solo fatto di esistere », cfr. anche U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 22 e ss. ove altra bibl. Sull’esigenza di non guardarvi solo « attraverso la lente di quello che poi sarebbe stato il moderno individualismo europeo e americano, dal tardo Settecento in poi », di recente, SCHIAVONE, *Eguaglianza*, cit., p. 87 e ss.

⁽⁶⁸⁾ A sua volta, configurata alla stregua di « un trascendentale estetico », « la dignità, come l’*eudaimonia* degli antichi, diventa ‘compito’: espone un sovrappiù di doverosità (*munus*) di quanto non facciamo [...] i singoli diritti ». Così DE SANCTIS, *Tra felicità e dignità*, cit., p. 303 (il confronto tra dignità e *deinótes*, appena ricordato nel testo, è sviluppato alle pp. 290-291; circa la nozione di *eudaimonia* e la sua profonda differenza dalla nostra ‘felicità’ cfr. poi la p. 277 e ss.).

⁽⁶⁹⁾ Ma non solo qui. Suggestiva e condivisibile è, in particolare, l’analisi di DE SANCTIS, *Origini del diritto*, cit., p. 23 e ss. circa la distinzione, tracciata da Aristotele, fra *deinótes* (« pur se addomesticata rispetto a quella sofoclea »: p. 25) e *phrónesis*, ove « la prima è la *dynamis* che permette di conseguire il fine (buono o cattivo) e la seconda ciò che orienta al bene ». Essa, tuttavia, « pur essendo diversa dalla *deinotes* non si dà senza il suo necessario supporto. L’agire, dunque, si fonda essenzialmente sulla *deinotes*, essa stessa indeterminata tra il bene e il male, tra *eupraxia* e *panourgia* ». Si tratta di uno snodo teorico nient’affatto secondario, che è merito di De Sanctis (qui e più avanti: *Tra felicità e dignità*, cit., pp. 288-289) avere approfondito — anche rispetto a una tradizione di studi che si è solitamente concentrata solo sul significato che, in vari luoghi aristotelici, assume la *phrónesis*: dell’aveduto uomo politico (come Pericle), normativa (*nomothetiké*) o giudiziaria (*dikastiké*). Qualche indicazione in STOLFI, *La legge e i due volti dell’antico*, cit., p. 53 nt. 65 e ID., *La cultura giuridica dell’antica Grecia*, cit., p. 114 nt. 74.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. G. STEINER, *Le Antigoni*, trad. it. Milano, Garzanti, 2003², p. 100 e ss. (il quale segnala peraltro come Hölderlin avesse inclinato per ‘*gewaltig*’, prima di

mente raffinata (71). Lo sforzo di non smarrire la densità semantica (72) del vocabolo greco conduce De Sanctis non solo a proporre una resa linguistica originale e complessa (73) — cui si aggiunge, tra il serio e il faceto, la ‘chicca’ di un richiamo al napoletanissimo ‘squietare’ (74) —, ma anche (e proprio in virtù di ciò) a trarne corpose implicazioni sul piano sostanziale. La *deinótes* assurge infatti, nella sua analisi, a segno chiave per evocare la « dis-locazione » propria dell’uomo — l’« imprevedibile a se stesso », posto « continuamente oltre ogni aspettativa », che « spossa e travaglia », « irretisce, domina e soggioga » qualsiasi ordine, produce lo spazio del pensiero-linguaggio (*lógos*) e dell’abitare —, come pure per parametrare su di sé la specificità di altre nozioni, quale *phrónesis* (75) ma persino *ius* (76).

preferirgli il termine ricordato da DE SANCTIS, *Origini del diritto*, cit., p. 15, ossia ‘Ungeheuer’, poi adottato anche da Brecht) nonché ora STOLFI, *La giustizia in scena*, cit., part. p. 33 ove altra bibl. Usano invece ‘Unheimlich’ Reinhardt e soprattutto Heidegger (nell’edizione curata da Vattimo il vocabolo tedesco è opportunamente conservato, accanto alla sua restituzione come ‘inquietante’: M. HEIDEGGER, *Introduzione alla metafisica*, trad. it. Milano, Mursia, 1972², p. 156 e ss., part. 157). Ulteriori rilievi sul « senso ambiguo del termine » *deinón* in P. RICOEUR, *Sé come un altro*, trad. it. Milano, Jaca Book, 2005, pp. 350-351.

(71) Cfr. DE SANCTIS, *Origini del diritto*, cit., p. 15 e ss., ma anche ID., *Tra felicità e dignità*, cit., p. 288 e ss.

(72) In apparenza quasi contraddittoria, come accade spesso di constatare, in genere, a chi si addentra entro quella realtà antica: a livello di parole, atteggiamenti mentali che vi presiedono e costrutti teorici che ne sono veicolati. In effetti — rileva giustamente DE SANCTIS, *Tra felicità e dignità*, cit., p. 278 — « la caratteristica più affascinante del pensiero greco [...] è tenere insieme la dualità ». E nessuna espressione letteraria lo documenta meglio di quella cui afferisce l’*Antigone*.

(73) In modo da mantenerne l’oscillazione « tra il meraviglioso e il terrificante », le sue sfumature di ‘straordinario’, ‘portentoso’ e ‘inquietante’: e dunque vedere nell’uomo dei versi sofoclei « il più inaspettatamente meravigliante di tutti gli enti » (DE SANCTIS, *Origini del diritto*, cit., pp. 15-16). Non meno efficace una precedente restituzione del nostro autore (in *Radici mediche*, cit., p. 39 nt. 19): « terribile, meravigliosa e spaesante essenza dell’uomo ».

(74) Cfr., a proposito di ‘Unheimlich’ (su cui sopra, nt. 70), DE SANCTIS, *Origini del diritto*, cit., p. 15. Le comuni origini mi inducono ad aggiungere che anche la difficoltà di restituire adeguatamente il significato di un altro nevralgico termine greco, quale *mêtis* — difficoltà con cui si sono misurati soprattutto M. DÉTIENNE, J.-P. VERNANT, *Le astuzie dell’intelligenza nell’antica Grecia*, trad. it. Roma-Bari, Laterza, 2005⁴ — risulta agevolmente superabile solo in una lingua moderna, ossia appunto il napoletano.

(75) Si veda sopra, nt. 69.

(76) Che, nel suo svilupparsi « sempre a ridosso della vita », « come *katechon*, [...] prende sul serio la *deimotes* umana più di quanto non faccia la politica: addomesti-

Proprio questo gusto (mai gratuito) per precisazioni semantiche, ricostruzioni etimologiche e contestualizzazioni lessicali, coi risultati che ne sono desunti a livello di ‘Begriffsgeschichte’, mi sembra marcare la peculiarità dell’approccio che il nostro libro propone nell’interrogare il passato e in particolare l’antico. Ecco qui l’ineludibile compito di « accertamento del vero » e « avveramento del certo » per cui tutt’oggi, in qualsiasi proposito di integrare speculazione filosofica e ricerca storica, ‘non possiamo non dirci’ vichiani (77). Ed è qui che emerge anche una provvida differenza di De Sanctis rispetto ad alcuni degli autori che poc’anzi ricordavo. In lui non è la sovrainterpretazione del dato storico (quando non addirittura la sua aperta, quasi ostentata forzatura), né la sua attualizzazione — o almeno la lettura infrastorica a cui va incontro — che fondano o agevolano la persistente fecondità teorica di una nozione greca o romana. Nulla di simile alla schmittiana manipolazione di un verso dell’*Odissea* pur di rinvenire già in Omero — dunque all’*arché* (in ogni senso) della cultura occidentale — la più antica attestazione di *nómos*, o alla convinzione di poter identificare « il primo grande pensatore della sovranità » (che è invece per il Nostro, giustamente, il perno del moderno (78), e solo di questo) nel Pindaro

care ciò che la politica dà per già fatto togliendolo nella *polis*; *ius* ha a che fare con la *deinotes* che continuamente si ripropone, come alone dell’umano, fuori dai grandi scenari di snaturamento degli esseri. [...] Come disciplinamento, *ius* è simile a una tela che, senza una finalità olistica precostituita, si tesse lungo i percorsi dell’umana *deinotes* » Così DE SANCTIS, *Origini del diritto*, cit., p. 30; ma cfr. già le sue osservazioni in AMARELLI, DE SANCTIS, D’IPPOLITO, MANTOVANI, *Ius. Quattro esercizi di lettura*, cit., p. 325.

(77) Riecheggio quanto scriveva, riguardo alla straordinaria attitudine ermeneutica del pensatore napoletano, tesa a una « dimostrazione della razionalità [...] della storia » tramite la quale realizzare appunto « l’‘accertamento’ del ‘vero’ e l’‘avveramento’ del ‘certo’ », FASSÒ, *Vico e Grozio*, cit., p. 60. Cfr. anche ID., *Storia della filosofia del diritto*, vol. II, cit., p. 218 e ss. e poi, fra i molti, N. BADALONI, *Laici credenti all’alba del moderno. La linea Herbert-Vico*, Firenze, Mondadori Education, 2005, part. p. 161 e ss.; R. CAPORALI, *La tenerezza e la barbarie. Studi su Vico*, Napoli, Liguori, 2006, part. p. 88 e ss.; F. LOMONACO, *A partire da Giambattista Vico. Filosofia, diritto e letteratura nella Napoli del secondo Settecento*, Roma, Storia e Letteratura, 2010, part. pp. 260-261; L. SOLIDORO, *Il giudice e il ‘fatto’. Nuove suggestioni del pensiero vichiano*, estr. da « Teoria e Storia del Diritto Privato », 6 (2013), p. 4 e ss.

(78) Allorché « assicura due monopoli: la politica come sua pertinenza [...] e il diritto come sua produzione » (DE SANCTIS, *Origini del diritto*, cit., p. 32). La consapevolezza del suo storico definirsi nella modernità e del suo concentrarsi, allora, nello Stato — con la crisi che di quest’ultimo, ormai da tempo, viene immancabilmente celebrata — non conduce affatto il nostro studioso ad appiattirsi su trite e indistinte formule di dissoluzione. Piuttosto, riguardo allo Stato stesso (con la sua funzione stimata « ancora irrinunciabile »), egli rileva che « troppo frettolosamente si è considerato un istituto in

cantore del *nómos basiléus* ⁽⁷⁹⁾, e neppure all'ambigua commistione fra la portata antica e quella moderna di 'persona' (di cui solo la seconda contraddistinta dalla saldatura con la soggettività giuridica, e quindi dalla necessaria titolarità di diritti) ⁽⁸⁰⁾.

via di consunzione per la fine del mondo moderno di cui resta la cifra politica per eccellenza» (*Diritto, libertà, sicurezza*, cit., p. 270). La questione cruciale diviene semmai quella della sua configurabilità o meno — nell'attuale orizzonte, appunto, di « crepuscolo della sovranità » (anche quale « bagliore diffuso », alla G. MARRAMAO, *Passaggio a Occidente. Filosofia e globalizzazione*, Torino, Bollati Boringhieri, 2021²) — in una veste diversa da quella assunta nell'età della sua autentica genesi, e poi del suo (relativamente) breve apogeo. È in quest'orizzonte che leggerei le riflessioni di DE SANCTIS, *Dall'egualianza fra gli eguali*, cit., p. 175 sullo Stato che, « diventando un utente del diritto e non più il monopolista della sua 'creazione', può acquisire una dimensione e una funzione diverse: non più sovrano in relazione tendenzialmente anomica con gli altri Stati [...], ma corpo intermedio 'pubblico' [...] e meglio strutturato nell'uso polivalente del diritto ». Ovviamente è qui impensabile addentrarsi nel labirinto di interpretazioni cui ha dato vita — secondo una formula ricorrente — l'odierna crisi del « volto sovrano » degli Stati, con le specificità che in questo panorama assume l'approccio di De Sanctis. Mi limito a ricordare la relativizzazione che, anche in merito alla sovranità, ha suggerito di compiere B. DE GIOVANNI, *Discutere la sovranità*, in *Politica della vita. Sovranità, biopotere, diritti*, a cura di L. Bazzicalupo e R. Esposito, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 12 e ss., persuaso che « in presenza della crisi dello Stato, è il principio di sovranità che deve liberarsi dalla dimensione statale entro la quale esso è nato come principio moderno ».

⁽⁷⁹⁾ Come accade in AGAMBEN, *Homo sacer*, cit., p. 36 e ss., convinto che, nelle parole del poeta tebano, « il *nómos sovrano* è il principio che, congiungendo diritto e violenza, li rischia nell'indistinzione », tanto da vedervi contenuto « il paradigma nascosto che orienta ogni successiva definizione della sovranità: il sovrano è [...] la soglia in cui la violenza trapassa in diritto e il diritto in violenza » (pp. 37-38). Mi sono soffermato criticamente su tale lettura in STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., part. p. 135 e ss., con la sostanziale adesione di G. CARILLO, *Semnotes. La 'legge' tra venerabilità e caducità (in margine a un libro di Emanuele Stolfi)*, in « *Studia et documenta historiae et iuris* », 80 (2014), pp. 342-343. Circa i versi di Pindaro, una ricostruzione ormai classica è quella di M. GIGANTE, *Nomos Basileus* (1956), rist. an. (con un'appendice) Napoli, Bibliopolis, 1993. Ulteriori indicazioni, da ultimo, in STOLFI, *La cultura giuridica dell'antica Grecia*, cit., p. 81 e ss. Interessante osservare come — spostandosi avanti di quasi due millenni, il che contribuisce a renderne meno ardua la tesi anche sul piano storiografico — ESPOSITO, *Pensiero vivente*, cit., p. 142 veda in un altro poeta, ossia in Dante, l'autore nel quale « comincia a profilarsi quel segmento teologico-politico destinato a costituire il nucleo archeologico del paradigma sovrano moderno ».

⁽⁸⁰⁾ Mi sembra non sia del tutto sfuggito a tale fraintendimento — pur se, a suo modo, teoricamente fecondo — Roberto Esposito, come ho più volte cercato di porre in luce (cfr., di recente, STOLFI, *Per una genealogia della soggettività giuridica*, cit., p. 80 e

Al contrario, a caratterizzare questo volume, e tutta l'opera di De Sanctis, è proprio lo scavo paziente nelle fonti (di qualsiasi epoca), la padronanza e il rispetto dei rispettivi codici linguistici e teorici, la premura nell'evitare traduzioni sbrigative, semplicistiche sovrapposizioni concettuali, anacronismi o attualizzazioni⁽⁸¹⁾, e neppure illusorie premonizioni. Da queste ultime, in particolare, veniamo più volte espressamente posti in guardia. Ad esempio, in merito a certi passaggi ciceroniani che suscitano la tentazione di leggervi « 'anticipazioni' di futuri discorsi sulla rappresentanza e sulla 'libertà negativa' di popoli beati perché esentati dalla cura [...] per la cosa pubblica »⁽⁸²⁾. Ma persino ove le fonti ne offrirebbero spunti più ravvicinati e stringenti: come col Tocqueville che 'profetizzava', per l'avvenire della democrazia, un « potere immenso e tutelare » su folle di eguali, potere « assoluto, minuzioso, sistematico, previdente e mite »⁽⁸³⁾. Il lettore ben percepisce lo sforzo, costante, di ricostruire quel che possono aver detto gli autori del passato⁽⁸⁴⁾ e non quello che noi, per amor di tesi,

ss. ove altra bibl.). Rilievi critici circa la sua impostazione — vista come una sorta di « sineddoche » interpretativa, con cui quello di 'persona' viene « trasformato [...] in un concetto [...] metastorico », o addirittura « astorico » — sono anche in G. CIANFEROTTI, *Note sulla figura della persona nella filosofia italiana e sul dualismo tra soggetto e persona nella civilistica del secondo Novecento*, in « Studi Senesi », 126 (2014), p. 226 e ss.

⁽⁸¹⁾ Come quelle con cui alcuni miei colleghi di disciplina ancora s'illudono di conservare, o recuperare, qualche interlocutore (vi tornerò fra breve). Ne ho discusso più ampiamente in varie occasioni: cfr., da ultimo, E. STOLFI, *A proposito di una Introduzione brasiliana al Digesto giustiniano*, in « Interpretatio prudentium », 5 (2020), 2, p. 109 e ss. part. §§ 1-2 ove bibl.

⁽⁸²⁾ Tentazione forte ma anche « fuorviante »: DE SANCTIS, *Securitas*, cit., pp. 60-61.

⁽⁸³⁾ Così in una pagina assai nota della seconda *Democrazia* su cui più volte si torna nel nostro libro (cfr. almeno *Dall'eguaglianza fra gli eguali*, cit., pp. 154-155; *Diritto, libertà, sicurezza*, cit., p. 268 e ss.; *Orfananza senza lutto*, cit., pp. 473-474), come già vi si allude nella gustosissima « lettera » inviata da « un lettore » allo stesso Tocqueville (1990), ora in F.M. DE SANCTIS, *Tocqueville. Sulla condizione moderna*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2005, p. 138 e ss. (ma sono qui importanti, in merito al nostro tema, anche la p. 249 e ss.).

⁽⁸⁴⁾ Il che — è quasi superfluo osservarlo — non comporta in alcun modo nuove versioni di una storiografia positivista, alla cui stregua ricostruire « cosa veramente accadde » (in questo caso, sul piano delle enunciazioni teoriche più che dei fatti materiali). Sul contesto in cui venne messa a punto quella formula (uno scritto di Leopold von Ranke del 1824) e la profonda insoddisfazione che essa suscita in noi, dopo le svolte di metodo intervenute negli ultimi due secoli in ogni ambito storiografico (incluso quello giuridico), da ultimo, P. COSTA, *'Dire la verità': una missione impossibile per la storiografia?*, in « Quaderni fiorentini », 49 (2020), p. 9 e ss., part. 16 e ss.

vorremmo che avessero detto. Ed è esattamente tutto ciò che rende la loro voce — nella sua portata autentica, e spesso proprio in grazia della sua alterità da noi — ancora meritevole di essere ascoltata, fecondissima di spunti critici per chi oggi tenti un inquadramento, *sub specie iuris*, di ciò che Roberto Calasso chiama « l'innominabile attuale »⁽⁸⁵⁾.

Anche per questo, da studioso della cultura giuridica greca e romana che nel suo stesso terreno di ricerca ha da De Sanctis sempre imparato moltissimo, considero *Ordinare la vita* un libro prezioso e pressoché esemplare. Un modello di come possa (e perciò debba) integrarsi l'impegno del filosofo e dello storico del diritto — senza alcuna distinzione, secondo la mia sensibilità (che pure so senz'altro minoritaria), imposta dall'arco cronologico di pertinenza. Siamo consapevoli da decenni e ripetiamo spesso che, per tutti noi, questo non è più tempo di solitudini e autoreferenzialità. Ma alla consapevolezza e alle enunciazioni non sempre segue la coerenza degli atteggiamenti scientifici (non parliamo poi dei contegni accademici). Da sempre Paolo Grossi ha stigmatizzato — ed effettivamente contribuito, come pochi altri, a superare — quella sindrome del « cantuccio » che incombe sullo storico del diritto medievale e moderno⁽⁸⁶⁾, ne complica o addirittura inibisce il dialogo, da giurista, con gli altri giuristi⁽⁸⁷⁾. Una disposizione mentale che è oggi più che mai deleteria, eppure non risulta affatto

(85) Il riferimento è appunto a R. CALASSO, *L'innominabile attuale*, Milano, Adelphi, 2020², di cui si vedano soprattutto — anche per certe affinità con l'irtiano « nichilismo giuridico » — le osservazioni (p. 40 e ss.) in merito al vuoto di contenuti delle democrazie odierne (per cui « essenziale è la regola, prima ancora di ciò che la regola prescrive ») e al sempre più netto predominio di procedure e forme. Senza assumere toni altrettanto apocalittici, parla di un attuale « multiverso irriducibile a unità » — il quale fa sì che « la politica non può più decidere in vista di un 'universo politico' » — DE SANCTIS, *Dall'eguaglianza fra gli eguali*, cit., p. 171.

(86) Vi si torna, con lucidità e insistenza, in vari saggi, ora raccolti in P. GROSSI, *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, Giuffrè, 2006, part. pp. 3 e ss., 21 e ss., 28 e ss. Il « cantuccio comodo dell'erudizione » è anche, dichiaratamente, ciò che la costituzione del « Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno » e i connessi « Quaderni » miravano a far abbandonare: P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, Bologna, il Mulino, 2008, p. 71.

(87) Come noto, infatti, Grossi ha sempre preferito parlare di un « dialogo tra giuristi », anziché « con i giuristi » (come faceva invece Francesco Calasso, da lui più volte criticato al riguardo: ad esempio in *Il punto e la linea (L'impatto degli studi storici nella formazione del giurista)*, ora in GROSSI, *Società, diritto, Stato*, cit., p. 4). Circa la differenza di queste due formulazioni, per tutti, A. CERNIGLIARO, *La sfida di un perdurante dialogo tra giuristi alla ricerca d'identità*, in *Storia e diritto. Esperienze a confronto. Firenze, 18-19 ottobre 2012*, a cura di B. Sordi, Milano, Giuffrè, 2013, p. 293 e ss., part. 295-296 e P. COSTA, *Storia del diritto e identità disciplinari: dai primi anni settanta a oggi*,

dissolta: tanto che lo spettro della « solitudine » torna ad aleggiare, con sembianze vecchie e nuove a un tempo ⁽⁸⁸⁾. Il pericolo è non meno esiziale per chi si occupi delle esperienze giuridiche antiche: in tal caso, anzi, si prospetta come persino più concreto e radicale, aggravato dalla dilagante convinzione che la cultura classica, nella sua integrità, non ‘serva’ più ad alcunché ⁽⁸⁹⁾.

Studiosi come De Sanctis, al pari dei non pochi cultori del diritto vigente che abbiano fame di autentica storia giuridica — provvidenzialmente immuni dalla disarmante retorica che contrappone materie ‘professionalizzanti’ e ‘culturali’, ma anche in cerca di qualcosa di ben più serio che un’estenuata neopandettistica, ora in veste ‘euro-attualizzante’ — ci convocano a un comune, e ricchissimo, tavolo di lavoro. Speriamo che il loro invito, espresso *per facta concludentia*, non sia accolto solo a parole.

in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, a cura di I. Birocchi e M. Brutti, Torino, Giappichelli, 2016, p. 150.

⁽⁸⁸⁾ Riecheggia evidentemente il titolo, ma anche l’ansia di fondo che vi è espressa (e che trovo condivisibile da molteplici punti di vista), di P. CARONI, *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull’inerenza di una disciplina altra*, Milano, Giuffrè, 2009.

⁽⁸⁹⁾ Circa la deprimente angustia di simili atteggiamenti, basti qui il rinvio alle perspicue notazioni di M. BETTINI, *A che servono i Greci e i Romani? L’Italia e la cultura umanistica*, Torino, Einaudi, 2017, p. 5 e ss. Con specifico riguardo alle loro ripercussioni sulla formazione giuridica, cfr. STOLFI, *Salvaguardare la cultura del giurista*, cit., part. p. 174 e ss.